



DELIBERA N. 114/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA
DI ORISTANO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;



VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026*”, pubblicata sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 12 febbraio 2026;

VISTA la nota del 18 febbraio 2026 (prot. n. 0062724) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti della provincia di Oristano, a seguito della denuncia a firma dei Signori Laura Celletti, Federica Piras e Giovanni Angelo Masala, consiglieri provinciali, con la quale è stato segnalato che “*in piena vigenza dei divieti di comunicazione istituzionale (ex art. 9 L. 28/2000), il Presidente della Provincia Paolo Pireddu ha provveduto alla pubblicazione [sul portale istituzionale della Provincia di Oristano] di contenuti aventi natura esplicitamente propagandistica e personale e che pertanto non soddisfano i requisiti di indispensabilità e impersonalità richiesti dalla legge [e più precisamente]: Il giorno 04-02-2026 ha pubblicato il comunicato stampa dal titolo “West Nile: incontro operativo per la campagna di prevenzione; Il giorno 02-02-2026 ha pubblicato il comunicato stampa dal titolo “Consiglio provinciale: le linee programmatiche di mandato”, con dichiarazioni del Presidente; Il giorno 28-01-2026 ha pubblicato il comunicato stampa dal titolo “Dimensionamento scolastico, confermato l’attuale assetto”, con dichiarazioni del Presidente e del Vicepresidente; Il giorno 27-01-2026 ha pubblicato il comunicato stampa dal titolo “Sport, inclusione e partecipazione: evento finale di Game UPI 2.0”, con dichiarazioni del Vicepresidente e di un Consigliere*”, il tutto in violazione dell’articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 11 febbraio 2026 informazioni utili ai fini di un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, prendendo “*atto del ravvedimento operoso da parte della Provincia di Oristano, la quale ha reso impersonali le comunicazioni oggetto del (...) procedimento*”, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore dal 12 febbraio 2026 della delibera n. 37/26/CONS - che ha previsto nella competizione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 una portata limitativa della sanzione - il 16 febbraio seguente ha avviato il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni e con la delibera n. 1 del 18 febbraio 2026 ha proposto l’archiviazione degli atti;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 17 febbraio 2026, con le quali il Presidente della Provincia di Oristano dott. Paolo Pireddu ha rappresentato di aver “*disposto la rimozione degli articoli segnalati*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione



di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi referendari, ovvero a partire dal 14 gennaio 2026, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto di convocazione dei comizi per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 marzo 2026);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, realizzate dalla Provincia di Oristano attraverso il sito *web* istituzionale e dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge idoneo, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ancor prima dell'entrata in vigore della delibera 37/26/CONS;

CONSIDERATO tuttavia che per effetto del sopravvenire della citata delibera 37/26/CONS a partire dal 12 febbraio 2026, è stata circoscritta all'articolo 26, comma 17 la portata della sanzione contenuta nell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto



“L’Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario”;

RITENUTO che alla luce di quanto disposto dal citato art. 26, comma 17 della delibera n. 37/26/CONS *“non si configurerebbero comunque le condizioni per procedere alla comminazione di un provvedimento sanzionatorio”*, così come rappresentato dal Comitato regionale competente, in quanto le fattispecie segnalate esulano dalle *“tematiche connesse al quesito referendario”*;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna alla luce dell’entrata in vigore della delibera 37/26/CONS e della limitata portata sanzionatoria del divieto recato dall’art. 9 della legge 28 del 2000;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell’art. 31 del *“Regolamento”*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia di Oristano e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella